I ristorni e le Perdite nelle società Cooperative

Andrea Sergiacomo
Dottore Commercialista
Revisore dei Conti

ASPETTI GENERALI

- Il ristorno è un istituto tipico del mondo cooperativo che permette di concedere ai soci un vantaggio mutualistico in via differita attraverso la ripartizione del risultato di gestione generato dai soci stessi in funzione degli scambi e dei rapporti economici intercorsi durante l'esercizio tra ciascuno di essi e la cooperativa.

Inquadramento civilistico

- Si deve osservare che pur disciplinandolo dal punto di vista civilistico, né l'art. 2545-sexies C.C. né l'art. 3, Legge 142/2001 danno una formulazione di valenza generale dell'istituto del ristorno.

Art 2545 – sexies “ Ristorni”

L'atto costitutivo determina i criteri di ripartizione dei ristorni ai soci proporzionalmente alla **quantità e qualità** degli scambi mutualistici.

Le cooperative devono riportare **separatamente nel bilancio** i dati relativi all'attività svolta con i soci, distinguendo **attentamente** le diverse gestioni mutualistiche.

L'**assemblea** può deliberare la ripartizione dei ristorni a ciascun socio anche mediante aumento proporzionale delle rispettive quote o con l'emissione di nuove azioni, in deroga a quanto previsto dall'articolo 2525, ovvero mediante l'emissione di strumenti finanziari.

Segue……..

Art 2545 – sexies " Ristorni"

- ……"*i dati relativi all'attività svolta con i soci*" deve essere intesa nel senso che in bilancio occorre indicare i dati dell'attività svolta con ogni socio, così da fornire una corretta informazione sulle modalità di calcolo dei ristorni e da permettere di risalire alla corretta determinazione del ristorno attribuibile a ciascuno di essi.

Art 2545 – sexies " Ristorni"

La disposizione del 2° comma trova fondamento nel concetto che **può essere retrocesso ai soci cooperatori, sotto forma di ristorno**, soltanto il **surplus relativo all'attività che la cooperativa ha svolto con i soci stessi**. L'ammontare dei ristorni deliberato dall'assemblea non può mai eccedere l'avanzo di gestione generato dall'attività con i soci: per questo motivo occorre evidenziare – **nella nota integrativa** al bilancio d'esercizio – i dati relativi a tale attività.

Relazione d. lgs. che ha introdotto il nuovo diritto societario ⇒ "minimo di distinzione contabile tra dati relativi alla attività con i soci e dati afferenti alla attività con i terzi".

Caratteristiche del ristorno

Sul piano meramente operativo il ristorno assume caratterizzazioni diverse a seconda della tipologia di cooperativa oggetto della nostra analisi:

- nelle cooperative di consumo, il ristorno costituisce **la restituzione di una parte del corrispettivo pagato dal socio cooperatore per l'acquisto di beni e/o servizi dalla cooperativa**;
- nelle cooperative di produzione e lavoro, assume la forma di trattamento economico ulteriore da corrispondere al socio cooperatore;
- nelle cooperative di conferimento, rappresenta una maggiore remunerazione per i conferimenti del socio cooperatore alla cooperativa.

RISTORNI….

Massimo Ristorno Assegnabile

La percentuale di scambio mutualistico è misurabile, in base ai parametri previsti dall'art. 2513 c.c..

Il secondo fattore del prodotto (avanzo di gestione dell'esercizio) si ottiene seguendo il procedimento adeguatamente descritto nel modello di verbale di revisione previsto dal MAP.

In sintesi, partendo dal risultato di esercizio:

UTILE (PERDITE) DELL'ESERCIZIO

+ VARIAZIONI IN AUMENTO:

- EVENTUALI RISTORNI IMPUTATI A CONTO ECONOMICO

- VARIAZIONI IN DIMINUZIONE:

- EVENTUALE D DEL CONTO ECONOMICO (solo se saldo positivo)

- EVENTUALE E DEL CONTO ECONOMICO (solo se saldo positivo)

= AVANZO DI GESTIONE DELL'ESERCIZIO

Ristorni - Cooperative di Lavoro

Per le cooperative di produzione e lavoro occorre tenere conto di un ulteriore parametro infatti: l'art. 3, comma 2, lett. b) della legge 3 aprile 2001, n. 142,stabilisce che possono essere deliberati dall'assemblea ed erogati trattamenti economici ulteriori a titolo di ristorno, nel limite del **«30% dei trattamenti retributivi complessivi**…».

per determinare il massimo ristorno attribuibile ai soci si dovrà scegliere il minore tra:

1) avanzo di gestione generato dall'attività con i soci;

2) 30% dei trattamenti retributivi complessivi dei soci lavoratori

ESEMPIO ----- Coop. Lavoro

Esempio 1	
UTILE	20.000
AVANZO DELL'ATTIVITÀ MUTUALISTICA	6.000
RETRIBUZIONI	10.000

Esempio 2	
UTILE	2.000
AVANZO DELL'ATTIVITÀ MUTUALISTICA	600
RETRIBUZIONI	20.000

ESEMPIO……

NELL’ ESMPIO 1 AVREMO:

AVANZO DI GESTIONE SOCI = 6.000

30% RETRIBUZIONI = 10.000 x 30% = 3.000

MASSIMO RISTORNO DISTRIBUIBILE = 3.000

NELL’ESEMPIO 2 AVREMO:

AVANZO DI GESTIONE SOCI = 600

30% RETRIBUZIONI = 20.000 x 30% = 6.000

MASSIMO RISTORNO DISTRIBUIBILE = 600

Individuazione a Bilancio dei Ristorni

- L'agenzia delle Entrate ha confermato la neutralità fiscale del ristorno rispetto alla scelta effettuata dall'organo amministrativo .
- Esistono altresi tutta una serie di documenti (raccomandazione del gennaio 2006 del CNDC – commissione cooperative , documento n. 1 del 2005 dell'UGDC) che individuano le tecniche di rilevazione contabile dei ristorni :
  1. Imputazione del ristorno a conto economico; (imputato come minor ricavo o maggior costo) : ristorni ai soci a Debiti verso i soci per ristorni ; rettifica di ricavo a Debiti vs soci per ristorni;
  2. Destinazione di parte dell'utile d'esercizio a ristorno (le rilevazioni saranno: in sede di destinazione dell'utile : utile d'esercizio a debito v\ soci per ristorni; giro del debito ad aumento di capitale o a nuovi strumenti finanziari in caso di differimento del pagamento.

Aspetti Fiscali

- *Artt. 11/12 D.P.R. 29/09/1973 N. 601*
- *Art. 6, c. 22, Legge n. 388/2000*
- *Art. 3, c. 2, lett. b) Legge n. 142/2001*
- *Art. 6, D. L. 15/04/2002, n. 63*

Aspetti fiscali di Riferimento

- Risoluzione 05/06/2002, n. 172/E
- Risoluzione 03/07/2002, n. 212/E
- Circolare 18/06/2002, n. 53/E
- Circolare 09/07/2003, n. 37/E
- Circolare 15/07/2005, n. 34/E
- Circolare 09/04/2008, n. 35/E

Aspetti Fiscali

Circolare n. 35/E del 09 Aprile 2008 – Agenzia delle Entrate : conferma le disposizioni della finanziaria 2005 ribadendo la prevalenza delle disposizioni sulla deducibilità dei ristorni rispetto alla normativa che disciplina l'imponibilità ai fini Ires ; stabilisce e conferma che i ristorni possono essere dedotti :

- A) mediante imputazione diretta al conto economico dell'esercizio di competenza;
- B) attraverso un incremento gratuito della quota sociale con variazione in diminuzione in sede di dichiarazione dei redditi;

Aspetti fiscali

COOP. A MUTUALITA' NON PREVALENTE

L'istituto del ristorno si applica anche alle cooperative diverse da quelle a mutualita' prevalente .

Tuttavia esistono queste distinzioni rispetto alle Coop. a mutualità prevalente in quanto non si applica l'art. 12 del DPR 601/73 :

Coop di lavoro a mutualita' non prevalente : ristorni deducibili nell'esercizio in cui viene approvato il progetto di riparto degli stessi ;

Altre Coop : stessa situazione delle precedenti con in aggiunta l'obbligo di far transitare il ristorno a conto economico.

Aspetti Fiscali

I ristorni sono deducibili nell'esercizio con riferimento al quale sono maturarti gli elementi di reddito presi a base di commisurazione dei ristorni (**esercizio di competenza**).

Tale deducibilità è vincolata all'oggettiva determinabilità dell'importo del ristorno entro la data di chiusura dell'esercizio, in coerenza con quanto previsto dall'art. 109 del T.U.I.R..

IRAP: Per quanto riguarda la deducibilità dei ristorni dal valore della produzione rilevante ai fini IRAP, si osserva che essa, non essendo prevista da alcuna norma speciale, deve necessariamente seguire le normali regole di formazione della base imponibile IRAP.

Effetti in capo ai soci

Effetti fiscali in capo ai soci :

Se il ristorno viene attribuito attraverso un incremento gratuito della quota sociale , sia nelle coop a mutualità prevalente che per le altre , il socio verrà tassato soltanto al momento del recesso/esclusione applicando la normativa di cui all'art. 27 del DPR 600/73 sulla distribuzione di utili.

Se , viceversa , il ristorno viene invece erogato direttamente al socio (quale riduzione del prezzo di acquisto nelle coop.di consumo od integrazione salariale nelle coop.di produzione e lavoro etc) si applicheranno le disposizioni tipiche della tipologia di reddito di riferimento (di lavoro, di impresa etc)

Effetto in capo ai soci

Imponibilità per il socio che li percepisce

Se il ristorno consiste nel versamento di una somma a titolo di restituzione di una parte del prezzo dei beni ceduti o dei servizi resi dalla cooperativa

e il socio non esercita attività d'impresa, di lavoro autonomo o subordinato

il ristorno non è assoggettato a tassazione

Effetto in capo ai soci

Imponibilità per il socio che li percepisce

Se il ristorno consiste nel versamento di una somma a titolo di restituzione di una parte del prezzo dei beni ceduti o dei servizi resi dalla cooperativa

e il socio esercita attività d'impresa, di lavoro autonomo

il ristorno è assoggettato a tassazione (imposte sui redditi e, se del caso, IRAP) come minor costo

(o sopravvenienza attiva)

Effetto in capo ai soci

Imponibilità per il socio che li percepisce

Se il ristorno consiste nel versamento di una somma a titolo di maggior compenso per i conferimenti effettuati o per i servizi prestati alla cooperativa

e il socio esercita attività d'impresa o di lavoro autonomo

il ristorno è assoggettato a tassazione (imposte sui redditi e, se del caso, IRAP) rispettivamente secondo le norme sul reddito d'impresa o di lavoro autonomo ed all'IVA

Effetto in capo ai soci

Imponibilità per il socio che li percepisce

Se il ristorno consiste nel versamento di una somma a titolo di maggior compenso per i servizi prestati alla cooperativa

e il socio esercita attività di lavoro subordinato

il ristorno è assoggettato a tassazione secondo le norme sul reddito di lavoro subordinato

Effetto Fiscale

<u>Effetti fiscali in capo ai soci</u> :

Altri aspetti rilevanti da considerare sono :

- Il terzo comma dell'art. 2535 del c.c (dedicato al tema della liquidazione della quota o al rimborso della stessa al socio uscente) stabilisce che l'atto costitutivo possa stabilire che per la frazione della quota o delle azioni assegnate al socio ex art 2545 quinquies e sexies la liquidazione o il rimborso , unitamente agli interessi legali, possa essere corrisposto in più rate entro un termine massimo di cinque anni .
- In tal caso la ritenuta si applica in ragione dell'importo liquidato .
- Per le cooperative di consumo non si applica alcuna tassazione in quanto il ristorno è tassato soltanto se , erogandolo in denaro , sarebbe soggetto a tassazione ;cosa che non avviene in tale tipologia di cooperative.

TRATTAMENTO DELLE PERDITE

IL RIPORTO DELLE PERDITE

Andrea Sergiacomo - Dottore Commercialista

NATURA DELLE PERDITE NELLE SOCIETA' COOPERATIVE

- Aspetti Fiscali e Normativi di Riferimento:
  - » Art 2524 del c.c. "il capitale sociale non è determinato in un ammontare prestabilito" con la caratteristica della variabilità, in ossequio al principio della **porta aperta;**
  - » Art 2525 del c.c., il valore nominale di ogni azione o quota non può essere inferiore a 25 euro;
  - » Il capitale può ridursi anche per le società Cooperative, non esiste la preclusione all'utilizzo delle disposizioni di cui agli articoli 2445 e 2482 del c.c.;
  - » Utilizzo delle riserve indivisibili, con la seguente progressione 1) Riserve divisibili, 2) Riserve per aumento di capitale, 3) Riserve indivisibili. (Si verifichi art 2545 – ter c.c.)

ASPETTI FISCALI

- Circolare 53/E del 6 dicembre 2011 Agenzia delle Entrare ha fornito importanti chiarimenti sul trattamento fiscale delle perdite introdotto dal D.L. N. 98 del 6 Luglio 2011, convertito dalla legge 15 Luglio , n. 111.
- Nuova disciplina art 23 c. 9 D.L. 98/2011 ha introdotto le modifiche al regime IRES, con riflesso sui commi 1 e 2 dell'art 84 del TUIR.

segue .....

ASPETTI FISCALI

- Il comma 1 dell'art 84 introduce a sistema un nuovo regime di riporto delle perdite fiscali, prevedendo in ciascun periodo un limite al relativo impiego non superiore all'80% del reddito imponibile;
- Inoltre….., "**Per i soggetti che fruiscono di un regime di esenzione dell'utile la perdita è riportabile per l'ammontare che eccede l'utile che non ha concorso alla formazione del reddito negli esercizi precedenti**"

Segue ……..

ASPETTI FISCALI

- Per effetto delle modifiche introdotte, è venuto meno il limite temporale quinquennale di riporto delle perdite, ed è stato introdotto il “ limite di periodo ”
- Attenzione : l’art 23 del D.L. N. 98/2011 interviene anche sul comma 2 dell’art 84 del TUIR, focalizzandosi sulla modalità di riporto delle perdite realizzate dalle società neo costituite nei primi tre periodi di imposta.
- In particolare, “*Le perdite realizzate nei primi tre periodi di imposta dalla data di costituzione possono, con le modalità previste al comma 1, essere computate in diminuzione del reddito complessivo per l’intero importo che trova capienza nel reddito imponibile di ciascuno di essi a condizione che si riferiscano ad una nuova attività produttiva.*

Basket di detassazione

- Il Basket di detassazione ha la funzione di assorbire le perdite fiscali successive, diminuendone il quantitativo riportato
- Soggiace alle stesse decadenze temporali di cui all’art 84 del TUIR.

CASO DI COOPERATIVE A MUTUALITA' PREVALENTE

- Anno 2008 utile di euro 10.000
- Anno 2009 perdita fiscale di euro 4.000
- Anno 2010 perdita fiscale di euro 5.000

» Segue ……..

ANNO 2008

Utile netto annuale (A)	10.000
Utile netto detassato (B) (A*70%)	7.000
Utile netto (A – B)	3.000
Basket detassazione	**7.000**

ANNO 2009

Perdita Fiscale	4.000
Utilizzo del Basket di detassazione	4.000
Perdita riportabile (assorbita)	0
Basket detassazione (7.000 – 4.000)	**3.000**

ANNO 2010

Perdita Fiscale	5.000
Utilizzo del Basket di detassazione	3.000
Perdita riportabile (5.000 – 2.000)	2.000
Basket detassazione utilizzato	**0**

ULTERIORE ESEMPIO

Anno	Risultato	Art 12/904/77	Basket	Utilizzo	Utilizzo Perdite	Perdita riportabile	Basket detass. riportabile
2007	1.000		700	0	0	0	700
2008	-2.000		700	700	0	-1300	0
2009	2.000		1400	0	600	-700	1.400
2010	- 1.000		1400	1.000	0	-700	400